



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Tel. 011 9218111

e-mail: comuneciriele@comune.ciriele.to.it

SERVIZI EDUCATIVI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
IL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO
PERIODO:
TRIENNIO 01/09/2019 – 30/06/2022**

CIG. : _____

INDICE

PARTE I CONDIZIONI GENERALI	3
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 AMMONTARE PRESUNTO DEL SERVIZIO, VARIANTI E RIPETIZIONE	4
ART. 3 ONERI PER LA SICUREZZA	4
ART. 4 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO	4
ART. 5 REVISIONE PREZZI	4
ART. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO	5
ART. 7 REQUISITI DI AMMISSIONE	5
ART. 8 OFFERTA	6
ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO	6
CAPO II IL CONTRATTO	6
ART. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	6
ART. 11 SPESE	7
ART. 12 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO	7
ART. 13 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA	7
ART. 14 SUBAPPALTO	7
ART. 15 FATTURAZIONI E PAGAMENTI	7
ART. 16 GARANZIE ASSICURATIVE	8
ART. 17 ESECUZIONE IN DANNO	10
ART. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	10
ART. 19 FALLIMENTO DELL'ESECUTORE	11
ART. 20 CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA O DEL CONTRATTO	11
ART. 21 CESSIONE DEL CREDITO	12
ART. 22 RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE	12
ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)	12
ART. 24 FORO COMPETENTE	13
PARTE II CONDIZIONI SPECIALI	13
CAPO I DURATA E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	13
ART. 25 INIZIO DEL SERVIZIO	13
ART. 26 DURATA DEL SERVIZIO	13
ART. 27 TIPOLOGIA E MODALITA' DEL SERVIZIO RICHIESTO	13
ART. 28 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO	14
ART. 29 ASSISTENZA E VIGILANZA SUI MEZZI	14
ART. 30 PERSONALE	15
ART. 31 DOVERI DEL PERSONALE	16
ART. 32 DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE PER AUTISTI	16
ART. 33 DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE PER ACCOMPAGNATORI	17
ART. 34 MEZZI DI TRASPORTO	17
ART. 35 GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E DEGLI INCASSI	18
ART. 36 VERIFICHE DI CONFORMITA'	18
ART. 37 INADEMPIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO: PENALITÀ	18
ART. 38 DISPOSIZIONI FINALI	20

PARTE I CONDIZIONI GENERALI

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento per un triennio scolastico, precisamente per gli anni scolastici 2019/20 - 2020/21 - 2021/22 del servizio di trasporto scolastico da effettuarsi sul territorio comunale per gli alunni residenti e frequentanti le scuole elementari e medie, secondo i percorsi di cui **all'allegato A)**, nella formula del servizio scuolabus, presso i seguenti plessi:
 - a) Scuola Elementare B. Ciari - via Taneschie, 21
 - b) Scuola Elementare B. Fenoglio - via Roma, 42
 - c) Scuola Elementare Don Bosco - via IV Novembre, 14
 - d) Scuola Elementare R. Gazzera - via Rivette, fraz. Devesi
 - e) Scuola Media: Plesso N. Costa - via Trieste, 3 - Plesso A. Viola - via Parco, 33.
2. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire, a fronte di specifiche richieste, la fruizione del servizio scuolabus, da parte di studenti residenti frequentanti le scuole superiori con le modalità e orari indicati nel presente capitolato, compatibilmente con il numero dei posti disponibili. L'appaltatore sarà autorizzato a procedere con apposito atto formale di questa Amministrazione.
3. Il servizio si intende comprensivo del servizio di assistenza sui mezzi con capienza superiore ai 9 posti: è richiesta nel tragitto di andata e ritorno, da casa alle scuole e dalle scuole sino alla riconsegna dei minori ai genitori o alle persone appositamente delegate alla "presa in carico" degli stessi alle fermate di pertinenza, la presenza di un accompagnatore sugli autobus per l'assistenza e la vigilanza degli alunni durante il trasporto affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle operazioni di salita e discesa, non procurino danni ai minori stessi, a terzi o a cose.
4. Il servizio si intende comprensivo dei seguenti servizi supplementari il cui costo è stato calcolato ai fini della determinazione dell'importo a base di gara:
 - a) fino a n. 5 corse supplementari, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, in presenza di variazione d'orario nelle scuole che comportano orari diversificati nelle entrate e nelle uscite degli alunni (esempio: assemblee sindacali, scioperi parziali, consultazioni elettorali, ecc;
 - b) fino a n. 14 uscite didattiche con utilizzo di un pullman da 54 posti per un raggio di max 30 Km in orario scolastico calcolando quale punto di partenza la sede dell'istituto scolastico interessato al servizio.
5. L'appalto prevede, altresì, in capo all'appaltatore la gestione della riscossione diretta dei corrispettivi dovuti da parte degli utenti.
6. Si richiama, ai fini della disciplina del servizio oggetto dell'appalto, la seguente normativa:
 - D.M. 23.12.2003 "Uso, destinazione e distrazione degli autobus".
 - D.Lgs. 395 del 2000 "Accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada";
 - D.M. Trasporti 31.01.1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
 - Circolare Ministero Trasporti 11.03.1997 n. 23 ad oggetto "D.M. 31.01.97 - Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico;
 - Circolare Ministero Trasporti 21.02.1994 n. 21.
 - Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";
 - D.M. Trasporti 20.12.1991 n. 448 relativamente ai requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada;
 - D.M. 18/04/1977 (nuove disposizioni costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13/01/20004 E D.M. 1/04/2010;

Art. 2 AMMONTARE PRESUNTO DEL SERVIZIO, VARIANTI E RIPETIZIONE

1. L'importo totale presunto del servizio **per il triennio posto a base di gara** è di: **€ 372.000,00 , oltre I.V.A. (10%)** e oltre gli **oneri per la sicurezza**, quantificati, ai sensi del successivo art. 3, in **€ 3.000,00**.
2. L'importo contrattuale sarà determinato dalla differenza tra l'importo a base di gara (decurtato il ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, al netto dell'I.V.A. e degli oneri per la sicurezza) e l'incasso derivante dalla riscossione diretta delle tariffe pagate dagli utenti, quantificata allo stato attuale in circa **€ 30.000,00 annui**.
3. Il contratto relativo al servizio di trasporto scolastico, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, qualora il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente, accertato il pubblico interesse e la convenienza di prosecuzione del rapporto, su richiesta della Stazione Appaltante potrà essere ripetuto per ulteriori tre anni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base delle previsioni normative vigenti. La ripetizione del contratto sarà affidata con specifico atto.
4. Il valore globale presunto dell'appalto (comprensivo dell'eventuale ripetizione) è di **€ 744.000,00 oltre I.V.A. (10%)** e oltre **€ 6.000,00** quali **oneri per la sicurezza**.

Art. 3 ONERI PER LA SICUREZZA

1. Si ritiene che i costi della sicurezza relativi all'esercizio dell'attività appaltata con riferimento all'entità e alle caratteristiche del servizio siano riconducibili a €. 3.000,00 per:
 - valutazione dei rischi ai sensi del comma 1 art. 17 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni;
 - valutazione dell'esposizione quotidiana personale dei lavoratori al rumore;
 - valutazione rischio derivante da vibrazioni meccaniche;
 - valutazione rischio chimico, protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
 - redazione del piano di evacuazione e dei criteri per la gestione delle emergenze da attuare in caso di lotta antincendio, di pronto soccorso, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
 - redazione della valutazione del rischio incendio;
 - sorveglianza sanitaria.
 I costi per la sicurezza annuali, quantificati in € 1.000,00 verranno corrisposti all'esecutore al termine di ogni anno scolastico.
2. Per quanto attiene la gestione dei rischi da interferenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. si procederà con l'esecutore alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza tenuto conto che, da una prima ricognizione, i rischi standard legati alle attività in appalto risultano essere i seguenti:
 - impatti tra autoveicoli, investimento di pedoni nelle fasi di transito, manovra e sosta;
 - rischi da deposito incontrollato di materiali (cartelle, zainetti) quali urti, inciampo, schiacciamenti e ingombro dei percorsi d'esodo / uscite di sicurezza nelle fasi di carico e scarico;
 - investimento di persone in movimento in prossimità dei mezzi in aree densamente affollate nelle fasi di salita e discesa;
 - cadute dei trasportati per inatteso movimento del mezzo in fase di salita o discesa o deflusso non ordinato dei trasportati.
3. Stante la mancanza di interferenze spaziali e l'esiguità delle interferenze funzionali, fermi restando gli oneri di cui al precedente comma 1, non si prevedono ulteriori specifici costi per la gestione dei rischi da interferenza.

Art. 4 INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

1. I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale, salvo quanto disposto dall'articolo successivo.

Art. 5 REVISIONE PREZZI

1. Il corrispettivo per l'espletamento del servizio, oggetto del presente capitolato, quale risulterà dalla Determinazione di aggiudicazione definitiva della gara, è soggetto a revisione con cadenza annuale, con decorrenza dal mese di

settembre del secondo anno di servizio (settembre 2020), tenendo in considerazione l'indice ISTAT denominato FOI) ai sensi dell'art. 175 comma 6 del D.lgs. 50/2016.

Art. 6 MODALITA' DI AFFIDAMENTO

1. Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici), trattandosi di servizio standardizzato, con il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. n. 50/2016.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio:
 - a) di procedere o meno all'aggiudicazione;
 - b) di disporre l'aggiudicazione anche sulla base di una sola offerta validamente espressa.
3. L'appalto in oggetto è da considerarsi unitario e, pertanto, saranno ritenute inammissibili offerte frazionate, riferite cioè a parte del servizio oggetto del presente capitolato.

Art. 7 REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Le imprese che intendono partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 REQUISITI GENERALI.

- a) iscrizione presso la C.C.I.A.A. o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell'UE nel registro professionale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dall'allegato XI B al Codice degli Appalti, nel settore di attività che consente l'assunzione dell'appalto;
- b) assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) assenza della causa di esclusione prevista dall'art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001 e s.m.i. (in materia di emersione del lavoro sommerso);
- d) ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune di Ciriè, nei confronti propri e della ditta che rappresenta, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- e) nel caso di cooperative e consorzi di cooperative, iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 se tenute.

1.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA – FINANZIARIA.

- a) possesso di idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari Istituti di Credito attestanti la capacità economica e finanziaria in relazione ai servizi oggetto dell'appalto;
- b) aver eseguito negli ultimi tre anni scolastici (anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18) almeno un servizio di trasporto scolastico per Enti Pubblici, con un importo annuale (riferito a ogni singolo anno scolastico) non inferiore a quello annuo del presente capitolato, IVA esclusa, di cui all'art. 2 del presente capitolato.

1.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- a) iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) per le imprese autorizzate all'esercizio della professione Trasporto persone;
- b) aver svolto negli ultimi tre anni scolastici antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (anni scolastici 2015/16 – 2016/17 – 2017/18) almeno un servizio di trasporto scolastico per Enti Pubblici;

1.4 ULTERIORI REQUISITI D'ACCESSO.

- a) L'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera esecuzione del contratto la disponibilità di un deposito per i mezzi collocato ad una distanza non superiore a 10 Km dalla sede della residenza Municipale;
- b) l'aggiudicatario dovrà garantire per l'intera esecuzione del contratto la disponibilità di un ufficio sul territorio comunale con apertura al pubblico di almeno tre giorni a settimana (di cui uno obbligatoriamente il sabato) per 5 ore giornaliere per la gestione dei rapporti con l'utenza (iscrizioni, pagamenti, modalità di fruizione del servizio, ecc.);
- c) essere in possesso, ovvero di avere a disposizione a titolo di proprietà o in base ad altro titolo legittimo, così come specificato all'art. 1, lett. b) del D.M. 31/01/1997, di:
 - almeno 2 (due) autobus (oltre ad uno di scorta), aventi le caratteristiche tecniche previste dal D.M.

18/04/1977, immatricolati non antecedenti all'anno 2004 con capienza non inferiore a 54 posti a sedere;

- 2 (due) autobus da 25/30 posti a sedere;
- 2 (due) autovetture a 9 posti a sedere;

da adibire al servizio. Saranno considerati altresì validi gli impegni sottoscritti dalla ditta in sede di gara, circa l'acquisto dei suddetti mezzi in caso di aggiudicazione.

- d) di essere in possesso, ovvero di avere a disposizione a titolo di proprietà o in base ad altro titolo legittimo, di almeno uno degli autobus omologato per il trasporto disabili.

2. Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di impresa (A.T.I.) i requisiti sopra indicati dovranno essere così posseduti, pena l'esclusione dalla gara:

1.1 **Requisiti generali:** dovranno essere posseduti da tutte le imprese associate;

1.2 **Requisiti di capacità economica e finanziaria:**

- requisiti di cui alla lettera a) (idonee referenze bancarie): dovranno essere posseduti, singolarmente, da tutte le imprese associate;
- requisito di cui alla lettera b) (fatturato specifico): dovrà essere posseduto complessivamente dalle imprese associate o consorziate, mentre le stesse non potranno comunque avere valori inferiori al 60% per la mandataria-capogruppo e al 10% per ciascuna delle mandanti o per ciascuna delle altre imprese consorziate;

1.3 **Requisiti di Idoneità professionale: (servizi svolti):** devono essere posseduti per intero dall'impresa mandataria-capogruppo o, nel caso di consorzio ordinario, per intero da almeno una impresa consorziata. Qualora i servizi siano svolti (o stati svolti) in A.T.I., potranno essere fatti valere solamente se il concorrente abbia svolto in tali servizi la funzione di mandatario-capogruppo, con l'indicazione della percentuale svolta;

1.4 **Ulteriori requisiti di accesso:**

- i requisiti di cui alle lettere a) b) (disponibilità deposito ed ufficio) devono essere posseduti dall'ATI;
- i requisiti di cui alle lettere c) d) (messa in disponibilità dei mezzi e del mezzo omologato per disabili) devono essere posseduti per intero dall'impresa mandataria-capogruppo o, nel caso di consorzio ordinario, per intero da almeno una impresa consorziata.

3. Non è ammesso l'avvalimento dei requisiti generali previsti dal presente articolo.

4. L'assenza o l'inadeguatezza di tali requisiti determineranno l'esclusione dalla gara.

Art. 8 OFFERTA

1. L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta stessa.
2. Con la presentazione dell'offerta i concorrenti sono immediatamente obbligati nei confronti del Comune.
3. Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si intenderanno accettate, da parte delle ditte concorrenti, tutte le condizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e dei restanti atti di gara.

Art. 9 DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

1. Per partecipare alla gara è necessaria la costituzione di un deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell'affidabilità dell'offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

CAPO II Il contratto

Art. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato nei termini e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'esecutore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti, di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e di tutte le clausole previste nel presente capitolato.

Art. 11 SPESE

1. Sono a carico dell'esecutore tutte le spese per la stipulazione e registrazione del contratto di appalto, bolli, diritti, nessuna esclusa o eccettuata, e ogni altra imposta e spesa inerente l'esecuzione del servizio.

Art. 12 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. A garanzia dell'esecuzione del contratto, l'esecutore è obbligato a costituire, prima della sottoscrizione del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione avrà durata pari alla durata del servizio, dovrà contenere la clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione e potrà essere svincolata solo dietro espressa comunicazione di svincolo da parte del Comune.
3. La predetta cauzione garantisce l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.
4. Il procedimento di escussione è attivabile esclusivamente previa contestazione scritta dell'addebito, da notificare a mezzo lettera raccomandata o PEC, e conseguente costituzione in mora dell'esecutore.
5. Venuta a diminuire la cauzione per qualsiasi motivo, la stessa deve essere reintegrata dall'esecutore entro quindici giorni dalla notifica del relativo invito da parte del Comune.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 13 VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

1. In caso di decadenza dell'aggiudicazione o risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.
2. Entro i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente classificato in posizione utile in graduatoria, sarà tenuto all'accettazione dell'aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni caso la variazione di prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto.
3. La graduatoria sarà considerata valida sino alla scadenza naturale del servizio oggetto dell'appalto. Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse avere necessità di scorrere la stessa oltre i termini di validità dell'offerta economica, il concorrente contattato dall'Amministrazione avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.

Art. 14 SUBAPPALTO

1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto.

Art. 15 FATTURAZIONI E PAGAMENTI

1. L'Amministrazione si riserva di stabilire, in accordo con l'esecutore, i termini di pagamento in sede di stipulazione del contratto. Tale accordo, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2000, avrà riguardo alla corretta prassi commerciale e alla natura della fornitura oggetto del contratto. In mancanza di accordo troveranno applicazione i termini di legge.
2. L'appaltatore assumerà a suo carico l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010.
3. Ai sensi dell'art. 4 comma 7 della Legge 136/2010 e s.m.i., l'esecutore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare. L'esecutore si impegna altresì a comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione relativa alle notizie ogniquale si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
4. L'esecutore emetterà, a decorrere dal mese di ottobre, regolari fatture mensili posticipate per il servizio prestato.

- Ciascuna fattura sarà di importo pari a 1/9 dell'importo contrattuale annuo sottoscritto, dal quale dovrà essere detratto l'incasso derivante dalla riscossione diretta delle tariffe pagate dagli utenti per il mese di riferimento della fattura. Eventuali incassi tardivi da parte di utenti ritardatari nei pagamenti, saranno detratti in unica soluzione dalla fattura relativa al mese di giugno di ciascun anno.
5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) data e numero di protocollo della comunicazione di inizio servizio, ovvero data ed estremi del contratto, se già stipulato;
 - b) numero CIG (Codice identificativo gara);
 - c) l'importo contrattuale espresso in euro;
 - d) tutti i dati relativi al pagamento (indicazione della istituto di credito, n. c/c, codice CAB – ABI – IBAN);
 - e) ogni altra indicazione utile.
 6. In caso di ATI la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione all'A.T.I. stessa. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della capogruppo.
 7. L'esecutore non può comunque pretendere:
 - a) sovrapprezzi o indennità speciali di nessun genere, anche nel caso di riscontrate difficoltà di esecuzione del servizio;
 - b) speciali indennizzi, qualora la prestazione sia ridimensionata, per fatti connessi al calendario scolastico o ad una variazione dell'utenza.
 8. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto.
 9. Il Responsabile del Procedimento, ai fini dell'accertamento della conformità della prestazione resa, entro il termine di 30 giorni, acquisisce d'ufficio la documentazione attestante la regolarità contributiva dell'esecutore, calcola l'importo del corrispettivo dovuto e adotta il provvedimento di liquidazione.
 10. Il pagamento avverrà ai sensi del comma 1, mediante ordine di bonifico.
 11. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità (art. 322 del "Regolamento"). Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge n. 136/2010.

Art. 16 GARANZIE ASSICURATIVE

1. L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione per inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
2. Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche conseguenti all'operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo.
3. E' fatto dunque obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
4. Grava altresì sull'appaltatore l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

A) Assicurazione Automezzi

Apposite polizze – per ciascun automezzo utilizzato per il servizio – stipulate presso compagnie assicuratrici di gradimento dell'Amministrazione Comunale e conformi alle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i rischi della circolazione, (D.Lgs. 209/2005 s.m.i.) con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari, pena la revoca dell'affidamento.

La copertura assicurativa potrà essere prestata mediante polizze singole o polizza "flotta" o polizza "libro matricola".

Sempre a pena di revoca, ciascuna polizza dovrà possedere le specifiche che seguono:

- a) la garanzia per i terzi trasportati dev'essere valida per tutti i posti previsti nella carta di circolazione;
- b) il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a **€ 25.000.000,00** (venticinquemilioni/00);
- c) ciascuna polizza dovrà espressamente specificare la copertura di eventuali danni causati a persone e cose

dai dispositivi meccanici di apertura e chiusura delle porte;

- d) ciascuna polizza dovrà prevedere rinuncia alla rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:
- che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
 - con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
 - con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo;
 - in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada;
 - non abilitata a norma delle disposizioni in vigore. Analogamente, dovrà prevedersi rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) ciascuna polizza dovrà prevedere copertura per la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione;
- f) ciascuna polizza dovrà prevedere copertura per i danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide (c.d. Ricorso Terzi).

B) Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di lavoro

B.1) Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a Terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnie assicuratrici di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro **5.000.000,00** (cinquemilioni/00) per sinistro.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Ciriè, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori.

La copertura R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- a) parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
- b) alla RC dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- c) ai danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- d) ai danni a terzi da incendio;
- e) ai danni a terzi da inquinamento accidentale;
- f) ai danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La polizza R.C.T. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

B.2) Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore, con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

Il novero degli "assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'appaltatore, la Città di Ciriè, suoi amministratori, prestatori di lavoro e consulenti, eventuali subappaltatori e fornitori.

La copertura R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:

- a parziale deroga dell'art. 1900 c.c., alla colpa grave degli assicurati;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

La polizza R.C.O. dev'essere mantenuta in vigore fino alla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio.

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'appaltatore.

L'esecutore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il committente si sia avvalso durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie il committente ha facoltà di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, il committente ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore.

5. Qualora l'appaltatore disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto sopra indicato, potrà ottemperare agli obblighi di cui al comma 4 corredando le medesime di appendice dalla quale risulti che i massimali e le garanzie richieste s'intendono vincolati a favore della Città di Ciriè.

Art. 17 ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora il prestatore di servizi ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore con ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi (decurtazione dal totale fatture); in mancanza di crediti, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione di riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, in caso di grave inadempimento e di penali per un importo superiore al 10% del valore del contratto.
2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
 - a) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 5 (*cinque*) volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
 - b) reiterati inadempimenti che determinano le condizioni previste dal successivo art. 41, comma 7;
 - c) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, ovvero mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
 - d) inosservanza, da parte dell'appaltatore, delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza contributiva e inosservanza delle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
 - e) la sospensione del servizio per un periodo superiore a n. 2 (due) giorni, esclusi i casi di forza maggiore che comunque devono essere riconosciuti dall'Amministrazione;
 - f) frodi a danno dell'Amministrazione comunale;
 - g) transazioni finanziarie eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010;
 - h) ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010;
 - i) quando, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, il servizio oggetto del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i., stipulata da CONSIP, a condizioni di maggior vantaggio economico per l'amministrazione, e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999.

3. Quando l'Amministrazione accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'esecutore, a mezzo PEC, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.
5. Qualora al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, l'Amministrazione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
6. Scaduto il termine assegnato, l'Amministrazione verifica, in contraddittorio con l'esecutore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale.
7. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, determina la risoluzione del contratto.
8. La risoluzione del contratto avviene con lettera raccomandata o PEC, senza che occorra citazione in giudizio e/o altra formalità.
9. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'esecutore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
10. Resta fermo il diritto dell'Amministrazione ad agire per il risarcimento dei danni.
11. La risoluzione del contratto opererà di diritto qualora l'esecutore cessi di possedere i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero qualora sopravvenga qualsiasi causa che impedisca di contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero che la ditta venga cancellata dal Registro delle Imprese.

Art. 19 FALLIMENTO DELL'ESECUTORE

1. Il fallimento dell'esecutore del servizio comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. n. 267/1942 e s.m.i., lo scioglimento del contratto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. In tal caso, il Comune si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l'esecutore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
3. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, il Comune avrà la facoltà di proseguire il contratto con un'impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
4. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di decesso, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 20 CESSIONE O AFFITTO D'AZIENDA O DEL CONTRATTO

2. È vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'esecutore fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
3. Il Comune si riserva la facoltà di cedere il contratto e l'utilizzo dello stesso in caso di trasferimento di funzioni, mediante creazione di Unioni, Istituzioni, Fondazioni, Società a partecipazione Comunale, ove la prestazione di che trattasi rientri negli scopi di costituzione di detti Enti.

Art. 21 CESSIONE DEL CREDITO

1. Le cessioni di credito, nonché le procedure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate.

Art. 22 RECESSO UNILATERALE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici giorni (15) dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'esecutore un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - a) prestazioni già eseguite dall'esecutore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
 - b) spese sostenute dall'esecutore;
 - c) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)

1. Il trattamento dei dati forniti ai fini del presente contratto è finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo ed è soggetto al pieno rispetto delle disposizioni in materia di privacy, e in particolare del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
2. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto.
3. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ciriè, nella persona del Sindaco pro-tempore; il Responsabile del trattamento è l'appaltatore.
4. I dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.
5. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
6. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
7. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.
8. Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.
9. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione

a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

Art. 24 FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato è competente il T.A.R. Piemonte; per le controversie relative al conseguente contratto è competente esclusivamente il Foro di Ivrea. È espressamente esclusa la competenza arbitrale.

PARTE II CONDIZIONI SPECIALI

CAPO I Durata e Caratteristiche del servizio

Art. 25 INIZIO DEL SERVIZIO

1. La ditta aggiudicataria dovrà dar corso all'appalto nel primo giorno di scuola stabilito dal calendario regionale e che sarà comunque comunicato dall'Amministrazione Comunale in tempo utile.
2. L'avvio dell'esecuzione del contratto verrà formalizzato con apposito verbale.

Art. 26 DURATA DEL SERVIZIO

1. L'appalto ha la durata di tre anni scolastici 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – con **decorrenza 1° settembre 2019 e con scadenza 30 giugno 2022**, con la chiusura dell'anno scolastico.
2. Il periodo effettivo di esecuzione del servizio è l'intero anno scolastico, secondo il calendario scolastico regionale. Nel servizio saranno comprese le giornate degli esami ed escluse quelle coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi generali o eventi naturali, etc). Per ogni anno scolastico si stima un numero di giornate di servizio di circa 200/205.
3. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni in essere, per il tempo necessario all'espletamento della gara ed al conseguente nuovo affidamento del servizio.
4. Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta.
5. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni al contratto medesimo.
6. Ai sensi dell'art. 2 del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ripetere il servizio, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 27 TIPOLOGIA E MODALITA' DEL SERVIZIO RICHIESTO

1. Il servizio di trasporto dovrà essere previsto con autobus e mezzi necessari, idonei sotto ogni profilo.
2. Per l'espletamento del servizio scolastico, allo stato attuale, sulla base dei dati in possesso (n.116 utenti anno scolastico 2018/19), occorrono:
 - n. 2 autobus di circa 54 posti a sedere;
 - n. 2 bus da circa 25/30 posti;
 - n. 2 autovetture (9 posti) da utilizzare prevalentemente per il collegamento delle frazioni e delle borgate.
3. Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato per tutti i giorni di svolgimento delle lezioni, co-

me da calendario scolastico, nell'ambito del territorio comunale, nel Capoluogo, nelle frazioni e nelle borgate, secondo i percorsi di cui all'Allegato A).

4. I dati riportati nel succitato allegato A) possono essere suscettibili di modifica, sulla base delle iscrizioni al servizio e della sua organizzazione, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti e per la migliore comprensione dell'organizzazione del servizio e quindi per la formulazione dell'offerta.
5. Qualora l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su strade rendesse inagibili o differentemente raggiungibili gli edifici scolastici, l'Amministrazione Comunale potrà richiedere all'esecutore, senza oneri aggiuntivi, la modifica temporanea delle tratte.
6. Il servizio sarà articolato in tre fasce orarie giornaliere e di norma l'orario è previsto come segue:
 - dal lunedì al venerdì:
 - Mattino: andata dalle ore 7,10 alle ore 8,30 circa
ritorno dalle ore 14,00 alle ore 14,45 circa;
 - Pomeriggio ritorno tempo prolungato dalle ore 16,00 alle ore 17,15 circa (tre giorni alla settimana per scuole secondarie e cinque giorni per scuole primarie).

Gli orari sopra esposti sono indicativi di massima, definibili ogni anno in base al calendario scolastico e all'organizzazione scolastica e quindi potranno essere oggetto di variazioni stabilite dall'autorità scolastica.

7. L'esecutore è tenuto, quindi, ad adeguare le corse alle variazioni degli orari di entrata e di uscita che possono verificarsi durante l'anno scolastico (a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze) che saranno comunicate dalla stazione appaltante.
8. L'esecutore, in collaborazione con l'ufficio Servizi Educativi del Comune, provvederà a redigere, entro 10 giorni dall'avvio dell'anno scolastico, un piano di lavoro dettagliato e aggiornato circa i percorsi e le fasce orarie di riferimento, previa definizione delle aree di fermata nelle frazioni.
9. E' richiesto altresì il trasporto scolastico dei bambini diversamente abili che non necessitino di mezzi di trasporto speciali.

Art. 28 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto.
2. In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi all'esecutore, per l'esecuzione d'ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico dell'esecutore oltre alle conseguenti sanzioni applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.
3. Il suddetto servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. 12/06/1990 n. 146 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali". In materia di sciopero, pertanto, dovrà essere rispettata la suddetta normativa.

Art. 29 ASSISTENZA E VIGILANZA SUI MEZZI

1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza dei minori trasportati, è richiesta la presenza di un accompagnatore su ognuno dei mezzi con capienza superiore ai nove posti, e per tutte le corse giornaliere relative sia alla scuola Primaria che alla Secondaria di primo grado.
2. L'esecutore dovrà attivare tutte le misure necessarie per un'idonea assistenza e vigilanza, verificando sempre l'osservanza delle condizioni sotto indicate, per le quali il Comune declina fin d'ora ogni responsabilità:
 - a) il trasporto può essere fruito unicamente dai minori iscritti al servizio: è vietato il trasporto di persone

- che non hanno alcun titolo in relazione agli obblighi del servizio;
- b) la salita e la discesa degli alunni dal mezzo deve avvenire in modo ordinato e senza incidenti, con particolare attenzione per i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che dovranno altresì, per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario, essere accompagnati dall'uscita del plesso scolastico fino al mezzo;
 - c) all'entrata a scuola l'autista dovrà verificare, prima di allontanarsi dal plesso scolastico, che gli alunni scesi dal mezzo siano regolarmente entrati nell'edificio; al termine delle lezioni, potrà ripartire non prima dell'orario stabilito, e previa verifica che tutti gli alunni siano saliti a bordo;
 - d) tutti gli alunni debbono occupare costantemente un posto a sedere: è vietato il trasporto degli utenti impiedi;
 - e) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti che impediscano comportamenti degli alunni tali da provocare danni agli stessi, ad altri alunni, a terzi o a cose;
 - f) nel caso in cui i genitori, o loro delegati, non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in consegna i minori, gli stessi devono rimanere sull'autobus e, contestualmente, dovranno essere avvisati telefonicamente i genitori o loro delegati, salvo i casi per i quali i genitori abbiano prodotto apposita liberatoria che autorizza l'autista a lasciare il minore da solo alla fermata, per fare autonomamente ritorno a casa;
3. L'esecutore si obbliga comunque a svolgere tutte le attività necessarie, anche non puntualmente indicate, ma connesse all'obbligo generale di vigilare sugli alunni, dal momento in cui essi salgono sugli scuolabus sino al ritorno e alla riconsegna ai genitori.

Art. 30 PERSONALE

- 1. L'esecutore dovrà avvalersi in ogni momento, per la prestazione del servizio, di personale ritenuto idoneo alla mansione specifica, professionalmente qualificato, munito della prescritta patente di guida, CAP o CQC richiesto per la conduzione dei veicoli adibiti al trasporto del presente appalto.
- 2. L'esecutore si obbliga ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e di prevenzione di infortuni ed igiene sul lavoro tenuto conto di tutti gli elementi di fatto che caratterizzano il servizio, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
- 3. All'esecutore compete la gestione giuridico amministrativa del proprio personale dipendente (organizzazione, contabilità, segreteria, pagamenti, imposte, oneri finanziari, ecc.) nei confronti del quale si obbliga ad applicare un trattamento economico non inferiore a quanto previsto per i profili professionali impiegati nel servizio dal C.C.N.L. Qualsiasi variazione negli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi per gli operatori è a rischio e spese dell'esecutore, il quale non può pretendere compensi o indennizzi di sorta.
- 4. L'esecutore si impegna a trasmettere all'Amministrazione Comunale all'inizio di ciascun servizio annuale e poi ad ogni variazione, l'elenco aggiornato di tutto il personale impiegato nel servizio, indicando nome e cognome età, qualifica, i luoghi e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS e INAIL), ed allegando fotocopia della patente di guida e del certificato d'idoneità.
- 5. L'esecutore dovrà assicurare, in caso di assenza, la sostituzione del personale in modo tempestivo.
- 6. L'esecutore dovrà individuare un Responsabile e/o Referente del servizio, con la funzione di controllo sull'andamento del servizio, che deve essere reperibile anche telefonicamente nell'arco della giornata.
- 7. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.
- 8. Prima dell'avvio del servizio l'esecutore dovrà dimostrare di essere in regola con il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare:

- a) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi;
- b) aver effettuato la valutazione dei rischi relativi al servizio oggetto dell'appalto e redatto il relativo Documento (DVR);
- c) attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta;
- d) aver designato gli addetti al Pronto Soccorso e all'Antincendio e di averli adeguatamente formati;
- e) assicurare l'efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

Art. 31 DOVERI DEL PERSONALE

1. I conducenti, e comunque tutto il personale impiegato in mansioni che comportino a vario titolo contatto con gli utenti, debbono indossare abbigliamento conforme al servizio, sempre in perfetto stato.
2. Tutto il personale addetto al servizio dovrà tenere un comportamento improntato alla massima correttezza e professionalità.
3. Il personale addetto alla guida dovrà inoltre:
 - condurre il veicolo con assoluta prudenza;
 - rispettare le norme del vigente Codice della strada;
 - tenere una marcia rispettosa dei limiti di velocità e osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia;
 - consentire le operazioni di salita e discesa dal mezzo in condizioni di sicurezza per l'incolumità dei passeggeri;
 - adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano durante il viaggio un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Il perdurare di un comportamento scorretto da parte degli studenti dovrà essere tempestivamente segnalato all'ufficio Servi Educativi del Comune;
 - impedire la salita di persone estranee al servizio stesso ad eccezione dei soggetti autorizzati dal Comune per funzioni di sorveglianza e controlli, muniti di documento di riconoscimento;
 - mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, comunicare al soggetto esecutore fatti e circostanze che possono interferire e compromettere il buon andamento del servizio. L'esecutore provvederà a sua volta a formalizzare mediante comunicazione al Comune.
4. Tutto il personale dovrà essere dotato di telefono cellulare, di divisa con targhetta indicante il nome ed il distintivo visibile, affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione del soggetto esecutore del servizio di trasporto scolastico.
5. In caso di comportamento scorretto (es. fumo alla guida, uso del cellulare senza auricolare, guida pericolosa, linguaggio scurrile, gesti volgari, etc.), sarà applicata la relativa penalità di cui al successivo articolo 41 e l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale.
6. L'esecutore è direttamente responsabile del comportamento dei propri dipendenti. Pertanto è obbligato a tenere indenne e sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti della medesima.

Art. 32 DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE PER AUTISTI

1. Al fine di mantenere un idoneo standard qualitativo del servizio, ogni autista deve osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni:
 - arrivare in orario nei punti di fermata;
 - non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;

- effettuare la fermata quanto più possibile vicino al lato destro del ciglio della strada;
- azionare e tenere funzionante il comando luci di emergenza e tenere fermo l'automezzo mediante l'azionamento del freno di stazionamento nel periodo di salita e/o discesa dell'utenza;
- provvedere alla corretta manutenzione degli automezzi con particolare riferimento agli scarichi di gas da combustione al fine di evitare inquinamento anche all'interno dell'automezzo medesimo.

Art. 33 DISPOSIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE PER ACCOMPAGNATORI

1. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all'autista di svolgere in sicurezza il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. A titolo esemplificativo, le mansioni dell'accompagnatore sono le seguenti:
 - sorvegliare gli alunni durante il percorso e accertare che durante il tragitto tutti siano regolarmente seduti, con zaini e cartelle collocati in modo da non intralciare il camminamento;
 - vigilare che gli utenti non arrechino danno a se stessi o agli altri, con comportamenti eccessivi e scorretti;
 - scendere dai mezzi alle fermate, favorendo la salita e discesa degli alunni dal mezzo, con particolare attenzione ad eventuali soggetti portatori anche temporanei di handicap non pregiudizievoli per la fruizione del servizio;
 - adoperarsi in collaborazione con il personale della scuola affinché il percorso a piedi degli alunni dal mezzo alla scuola e viceversa, avvenga nelle condizioni di massima sicurezza. Non potranno in alcun caso essere lasciati alunni incustoditi davanti alle scuole qualora i cancelli fossero chiusi o non fosse presente il personale incaricato della sorveglianza;
 - adoperarsi in collaborazione con i famigliari affinché l'accesso dalla fermata all'automezzo e viceversa avvenga nelle condizioni di massima sicurezza;
 - verificare che i trasportati siano regolarmente iscritti al servizio;
 - essere muniti di tesserino di riconoscimento.

Art. 34 MEZZI DI TRASPORTO

1. L'esecutore dovrà assicurare il servizio di trasporto scolastico esclusivamente mediante l'impiego di idonei mezzi di trasporto collettivo, dotati di adeguato numero di posti a sedere e, comunque, in numero sufficiente ad assicurare le richieste di tutti gli alunni che necessitano dello scuolabus con il mezzo interessato, nel rispetto dei disposti del D.M. 31/1/1997 e relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 dell'11/3/1997 e s.m.i..
2. Almeno uno degli autobus dovrà essere omologato per il trasporto disabili.
3. L'esecutore è tenuto ad impiegare mezzi collaudati dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile, in perfetto e costante stato di manutenzione e di pulizia esterna e interna.
4. L'esecutore dovrà in ogni caso assicurare il proprio intervento di sistemazione o riparazione anche delle componenti di carrozzeria o di arredo interno, con la massima tempestività, dal momento in cui viene rilevata l'esigenza, anche se trattasi di eventi imputabili a terzi o ai soggetti trasportati.
5. L'esecutore dovrà trasmettere al servizio comunale entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco dei mezzi che intende utilizzare, ivi compresi quelli di riserva e non potrà utilizzare veicoli diversi da quelli indicati, se non con autorizzazione del Comune. L'esecutore, in caso di momentanea indisponibilità dei mezzi, per guasti meccanici o altro, darà immediata comunicazione all'ufficio Servizi Educativi del Comune e provvederà tempestivamente alla sostituzione utilizzando veicoli idonei e con le medesime caratteristiche di quelli inutilizzabili.
6. I mezzi devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui D.Lgs. n. 285/1992 (Codice delle Strade), essere immatricolati, circolare muniti di carta di circolazione e coperti da polizza assicurativa.
7. I mezzi dovranno essere dotati dei dispositivi richiesti dalle normative vigenti.

Art. 35 GESTIONE DELLE ISCRIZIONI E DEGLI INCASSI

1. L'Ufficio Servizi Educativi comunicherà alle famiglie le modalità di iscrizione, da effettuarsi presso l'esecutore. L'importo mensile della tariffa è fissato annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, e per il 2019 è pari a € 37,75. Gli utenti versano in forma diretta allo stesso esecutore e il pagamento può avvenire:
 - in un'unica soluzione (importo annuale);
 - a quote mensili;
 - a quote trimestrali.
2. I genitori, nel momento in cui si presentano presso gli uffici dell'esecutore per l'iscrizione dovranno scegliere le scadenze di pagamento, indicando la fermata richiesta per l'andata e per il ritorno, in relazione all'ubicazione dell'abitazione.
3. Gli utenti verseranno direttamente all'esecutore gli importi dovuti, in forma anticipata. Per i pagamenti mensili o trimestrali dovranno versare di norma entro i primi 5 (cinque) giorni del mese successivo a quello di scadenza del precedente versamento. Dei pagamenti effettuati verrà rilasciata ricevuta.
4. In caso di mancato pagamento degli importi dovuti, l'esecutore dovrà recapitare sollecito scritto ai genitori degli alunni interessati.
5. L'Amministrazione Comunale provvederà ad attivare le procedure per la riscossione coattiva, ai sensi della normativa vigente, nei confronti dei soggetti che risultassero inadempienti, nonostante i solleciti scritti.
6. L'elenco degli utenti, corredato dall'indicazione delle fermate prescelte, sarà consegnato all'Amministrazione Comunale dall'esecutore all'avvio del servizio e comunque all'entrata in vigore degli orari definitivi delle scuole. Mensilmente, l'elenco dovrà essere aggiornato come stabilito all'art. 16 comma 5.
7. A conclusione di ogni anno scolastico l'esecutore dovrà trasmettere al Comune l'elenco riepilogativo degli alunni fruitori del servizio con a fianco di ognuno la situazione dei pagamenti. Per gli importi non riscossi (insoluti/morosi), si precisa che l'esecutore dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale, al termine dell'anno scolastico, un elenco nominativo dei morosi e la documentazione attestante tutte le azioni ed iniziative intraprese per il recupero delle somme dovute.

Art. 36 VERIFICHE DI CONFORMITA'

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di verificare la conformità del servizio al fine di accertarne la regolare esecuzione.
2. In particolare il personale preposto verificherà che:
 - i mezzi impiegati corrispondano a quelli indicati prima dell'avvio del servizio;
 - i veicoli siano tenuti in corretto stato di pulizia interna ed esterna;
 - gli orari siano scrupolosamente rispettati;
 - i mezzi siano correttamente condotti da parte degli autisti, secondo le modalità indicate nel presente capitolato.
3. L'Amministrazione Comunale potrà organizzare, in qualsiasi momento, incontri con l'esecutore al fine di constatare il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.
4. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio appaltato, come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio.

Art. 37 INADEMPIMENTI RELATIVI A PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO: PENALITÀ

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'esecutore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti - qualora non siano causati da situazioni imprevedibili - i fatti, gli atti ed i comportamenti

sottoelencati:

N.	PENALITA'	IMPORTO
1	Mancata erogazione del servizio e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non usufruibile dall'utenza	€. 250,00 per ogni giornata di disservizio
2	Utilizzo mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati	€. 250,00 per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi
3	Mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate, ecc.).	€. 250,00 per ogni violazione
4	Trasporto di utenti superiore a quello consentito per ogni singolo mezzo	€. 250,00
5	Comportamento del conducente disdicevole, inadeguato e difforme da quanto previsto nel presente disciplinare (es. guida eccessivamente disinvolta, linguaggio e modi volgari, incidenti dovuti a colpa del conducente del mezzo senza danni alle persone trasportate, comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza e dei genitori). Il ripetersi del comportamento inadeguato porterà alla richiesta di sostituzione del personale interessato, oltre al raddoppio della penalità.	€. 250,00
6	Ritardi nell'arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o nel prelievo degli stessi dalle medesime sedi, superiori a 10 (dieci) minuti	€. 150,00 dopo la contestazione del terzo ritardo
7	Percorrenza o variazione percorso non preventivamente autorizzato, o mancato rispetto delle fermate e del loro orario	€. 250,00 per ogni violazione
8	Mancata prestazione di assistenza da parte del personale di accompagnamento	€. 150,00 per ogni giornata di disservizio
9	Deficienze e negligenze nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate, compromettono il servizio stesso a giudizio dell'Amministrazione Comunale.	Minimo €. 250,00 Massimo €. 1.500,00
10	Mancata manutenzione dei mezzi o incuria degli stessi; sporcizia degli interni.	Minimo 200 Massimo € 1.500,00

2. Le inadempienze sopra descritte non precludono all'amministrazione di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio; in ogni caso possono essere applicate penali da un minimo di **€. 150,00** ad un massimo di **€ 1.500,00** rapportate alla gravità dell'inadempimento.
3. In caso di recidive della stessa tipologia di inadempimento che avvenga durante il medesimo anno scolastico dell'infrazione precedente, la penalità verrà applicata in misura doppia.
4. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'amministrazione:
 - nell'ambito delle attività di verifica di conformità del servizio;
 - a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto dell'appalto;
 - a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto dell'appalto.
5. La contestazione dell'inadempimento è comunicata a mezzo PEC, verso cui l'esecutore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
6. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate ai precedenti commi 1 e 2.
7. Qualora si verificano inadempimenti che determinano applicazioni di penali per una somma superiore al 10% dell'importo contrattuale, l'amministrazione può procedere con la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

mento.

8. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'esecutore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti.
9. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.

Art. 38 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato ai fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificatamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.
2. L'esecutore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
